

**L'ABROGAZIONE DEL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU
PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI INCREMENTA GLI ACCONTI IRES**
*Il DL n. 133 del 30 novembre 2013 stabilisce l'abolizione (totale o parziale) della
seconda rata IMU per il 2013, il termine di versamento degli acconti imposte
dirette e IRAP per i soggetti IRES e la relativa misura per banche e assicurazioni*

Con il decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013 sono state determinate le fattispecie esonerate dalla seconda rata IMU per il 2013. Nei comuni che hanno deliberato aliquote più elevate per il 2013, rispetto alla misura base, il pagamento della rata grava sul contribuente nella misura del 40%, da versare entro il 16 gennaio 2014.

Vengono inoltre quantificati gli aumenti dell'acconto IRES e IRAP per banche e assicurazioni, nonché l'innalzamento dell'aliquota IRES per tali soggetti. Confermata la proroga al 10 dicembre 2013 del termine di versamento dell'acconto IRES e IRAP per tutti i soggetti IRES.

Con il D.M. 30 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. del 2 dicembre 2013, arriva un ulteriore incremento della misura dell'acconto 2013 e 2014 per tutti i soggetti IRES.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2013, il decreto legge n. 133, di pari data, con cui è stata formalizzata l'abolizione della seconda rata IMU per il 2013 per le abitazioni principali ed altri immobili, nonché la proroga al 10 dicembre 2013 per il versamento dell'acconto delle imposte dirette ed IRAP da parte dei soggetti IRES.

Oltre a fornire (in allegato) uno schema riepilogativo delle principali disposizioni contenute nel decreto legge, aventi contenuto fiscale, si esaminano nel dettaglio gli effetti delle novità sull'IMU e sugli acconti per i soggetti IRES.

1. IMU – ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA PER IL 2013 (articolo 1)

L'articolo 1 del decreto legge in esame abroga la seconda rata dell'IMU per il 2013 relativamente ad alcune tipologie di immobili, disponendo contestualmente che una quota del tributo (pari al 40%) è comunque versata dal contribuente qualora il comune abbia deliberato, per ciascuna tipologia di immobile, un'aliquota più elevata di quella base.

In particolare, **gli immobili per i quali la seconda rata IMU per il 2013 non è dovuta** (totalmente o parzialmente), sono i seguenti:

1) **abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.** Tali immobili, previsti nell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge in esame, sono stati esclusi anche dalla prima rata per il 2013 ai sensi dell'art.1, c. 1, lett. a, del decreto legge n. 102/2013);

2) **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.** Tali immobili, previsti nell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge in esame, sono stati dapprima sospesi dal pagamento della prima rata per il 2013 ai sensi dell'art.1, c.1, lett. b, D.L. 54 del 21 maggio 2013, convertito in legge n. 85/2013; la definitiva soppressione della prima rata è stata confermata con il D.L. n. 102/2013;

3) **casa coniugale assegnata al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio** (art. 4, c. 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012). Per tali immobili, con circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, il Dipartimento delle finanze aveva chiarito la sospensione della prima rata IMU per il 2013, al pari delle abitazioni principali;

4) **l'unico immobile, diverso dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze armate e Forze di**

polizia, Vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia (art. 2, c. 5, del D.L. n. 102/2013). Per tali immobili, la sospensione della prima rata per il 2013 era stata confermata dalla circolare n. 2/DF, citata. L'articolo 1, c. 5, D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, ha disposto che l'agevolazione "prima casa" è riconosciuta alle abitazioni di militari e poliziotti dal 1° luglio 2013, con la conseguenza che per tali immobili la prima rata IMU per il 2013 restava dovuta;

5) terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (art. 13, c. 5, del D.L. n. 201/2011). L'abolizione della prima rata per il 2013, disposta con il D.L. n. 102/2013, era più ampia e riguardava tutti i terreni agricoli;

6) i fabbricati rurali ad uso strumentale con i requisiti di cui all'art. 9, c. 3-bis del D.L. n. 557/93. Si tratta delle particolari destinazioni individuate espressamente dalla disposizione, quali la protezione delle piante, la conservazione dei prodotti agricoli, la custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; l'allevamento e ricovero degli animali; agriturismo, etc.. Per tali fabbricati, la prima rata per il 2013 era stata dapprima sospesa con il D.L. n. 54/2013, poi soppressa con il D.L. n. 102/2013.

1.1 Immobili equiparati all'abitazione principale

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 in commento, l'esclusione dal pagamento della seconda rata per il 2013 si applica anche agli immobili che i Comuni possono equiparare all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011.

Al riguardo, si ricorda che il Comune può equiparare alle abitazioni principali:

- 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata (art. 13, c.10, D.L. n. 201/2011);
- 2) l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non risulti locata (art. 13, c.10, D.L. n. 201/2011);
- 3) l'unità immobiliare non di lusso e relative pertinenze concesse in comodato da parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (art. 2-bis, D.L. n. 102/2013).

1.2 Terreni agricoli e fabbricati rurali

L'articolo 1, comma 2, del decreto legge in esame circoscrive l'esclusione dal pagamento della seconda rata IMU per il 2013 ai soli terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) e ai fabbricati rurali strumentali.

Quindi, la seconda rata IMU per il 2013 è dovuta:

- per i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola;
- per i fabbricati rurali abitativi (a meno che non costituiscano abitazione principale ovvero non siano strumentali all'attività ai sensi della lett. f) del comma 3-bis del D.L. n. 557/93).

Si ricorda che, come anticipato, dal pagamento della prima rata IMU per il 2013 erano stati esonerati tutti i terreni agricoli.

1.3 Fabbricati "beni merce"

Si ricorda che il pagamento della seconda rata IMU per il 2013 è altresì esclusa per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi dell'art. 2, decreto legge n. 102 del 31/8/2013. Per tali immobili, il pagamento della prima rata IMU per il 2013 era invece dovuto.

1.4 Versamento parziale della seconda rata IMU per gli immobili aventi diritto all'esclusione

Gli immobili esclusi dal pagamento della seconda rata per il 2013, potrebbero tuttavia essere soggetti ad un versamento parziale qualora risulti una differenza tra l'IMU derivante dal calcolo con aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per il 2013 e l'IMU calcolata con aliquota e detrazione base.

L'eventuale differenza va versata dal contribuente, nella misura del 40%, **entro il 16 gennaio 2014**. La parte residua (pari al 60%) rimane a carico dell'Erario.

Quindi, qualora i comuni abbiano deliberato per l'anno 2013:

- aliquote superiori allo 0,4% per l'abitazione principale e pertinenze e allo 0,76%, per gli altri immobili: va versato il 40% della differenza entro il 16 gennaio 2014 da parte dei possessori di

immobili indicati nel comma 1 (abitazioni principali, ex casa coniugale, etc.) che in via generale sarebbero esonerati;

- aliquote non superiori allo 0,4% per l'abitazione principale e pertinenze e allo 0,76%, per gli altri immobili: i possessori di immobili indicati nel comma 1 dell'articolo 1, sono totalmente esonerati dal pagamento della seconda rata IMU per il 2013.

ATTENZIONE

Il versamento della seconda rata IMU per il 2013, per tutti gli immobili non oggetto di abolizione della medesima, deve essere effettuato entro il termine ordinario del **16 dicembre 2013** (*si tratta, ad esempio, di abitazioni principali di lusso, di seconde case, di fabbricati rurali abitativi diversi dalle abitazioni principali, degli immobili strumentali, di terreni agricoli posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP, etc.*).

I comuni hanno tempo sino al 9 dicembre 2013 per disporre l'eventuale incremento dell'aliquota IMU applicabile per il 2013 e, pertanto, è necessario monitorare le delibere al fine di effettuare correttamente il versamento del 16 dicembre 2013 ovvero dell'eventuale conguaglio al 16 gennaio 2016.

La Confederazione, unitamente a Rete Imprese Italia, è intervenuta più volte per denunciare il caos che si è creato in materia di versamenti IMU e per richiedere la non sanzionabilità per gli insufficienti versamenti purchè regolarizzati entro il termine del versamento della prima rata IMU dovuta per il 2014.

2. ACCONTI DI IMPOSTE PER IL 2013 (articolo 2)

L'articolo 2 del decreto legge in esame stabilisce la misura degli acconti per il 2013 per banche e assicurazioni, nonché la proroga al 10 dicembre 2013 per il versamento della seconda o unica rata di acconto per i soggetti IRES dovuta per il 2013.

Il quadro normativo degli acconti per il 2013 è stato completato con il decreto ministeriale 30 novembre 2013, il cui contenuto era stato anticipato con comunicato stampa del MEF n. 236 del 30 novembre 2013.

2.1 Banche e assicurazioni

L'articolo 2, comma 1, stabilisce che per i soggetti esercenti attività finanziaria, creditizia e assicurativa, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto IRES è aumentata al 128,5%. E' conseguentemente aumentato al 128,5%, per i medesimi soggetti, anche l'acconto IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Tale previsione deve essere integrata con il decreto ministeriale 30 novembre 2013, che dispone l'ulteriore aumento dell'acconto dovuto, per il 2013 e 2014, da parte dei soggetti IRES, di 1,5 punti percentuali, con la conseguenza che la misura dell'acconto IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi è fissata, per il 2013, nella misura del 130% (128,5 + 1.5).

L'articolo 2, comma 2, dispone per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi, che l'aliquota IRES del 27% è innalzata di 8,5 punti percentuali, stabilendosi così al 36%. L'aumento ha validità per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

2.2 Proroga del termine di versamento della seconda o unica rata di acconto per i soggetti IRES

Il comma 4 dell'articolo 2 stabilisce che il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dirette e dell'IRAP, per tutti i soggetti IRES, deve essere effettuato **entro il 10 dicembre 2013** (anziché entro il termine ordinario del 30 novembre).

Per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, il versamento deve essere effettuato entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

2.3 Determinazione acconti IRES e IRAP per il 2013 e 2014 – decreto ministeriale 30 novembre 2013

Il decreto ministeriale 30 novembre 2013 a seguito della clausola di salvaguardia introdotta per garantire l'invarianza dei saldi di bilancio, pubblicato sulla G.U. del 2 dicembre 2013, dispone l'incremento dell'acconto IRES (e IRAP) per il 2013 e 2014. La misura dell'aumento contenuta nel decreto ministeriale è dell'1,5%.

Di conseguenza, la misura dell'acconto per il 2013 è:

- per i soggetti IRES diversi da banche e assicurazioni, pari al 102,5%;
- per banche e assicurazioni, pari al 130%.

Per il 2014, la misura dell'acconto per tutti i soggetti IRES sarà pari al 101,5%, poiché la misura base dell'acconto, per tale anno, è pari al 100%.